Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma



**Anno 159° - Numero 199** 

# GAZZETTA

**UFFICIALE** 

### DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 28 agosto 2018

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria, 691 - 00138 roma - centralino 06-85081 - l'ibreria dello stato PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

- La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:
  - 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
  - 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

  - 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
  - 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il marted i, il giovedì e il sabato

#### **AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI**

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

#### SOMMARIO

Pag.

#### ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

#### Camera dei deputati

<u>Convocazione.</u> (18A05744)..... Pag.

#### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

#### Ministero della salute

DECRETO 10 agosto 2018.

Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di **celiachia».** (18A05590).....

#### Ministero per i beni e le attività culturali

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Intero territorio comunale di Mezzane di Sotto». (18A05600) ......

2

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Biotopi con entità contermini in comune di Donada e dell'Isola Cavallari», sita nel Comune di Porto Viro. (18A05601)


#### DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

#### Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 13 luglio 2018.

Classificazione del medicinale per uso umano «Rekovelle», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1127/2018). (18A05647).....

Pag.



glutine, specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine», ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 17 maggio 2016.

#### Art. 2.

## Categorie erogabili di alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci

- 1. Ai fini dell'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale sono inclusi nel registro nazionale, istituito presso la Direzione generale per l'igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute, gli alimenti di cui all'art. 1 rientranti nelle seguenti categorie:
  - a) pane e affini, prodotti da forno salati;
- b) pasta e affini; pizza e affini; piatti pronti a base di pasta;
- *c)* preparati e basi pronte per dolci, pane, pasta, pizza e affini;
  - d) prodotti da forno e altri prodotti dolciari;
  - e) cereali per la prima colazione.
- 2. Ai fini dell'inclusione nel registro nazionale, gli operatori del settore alimentare devono notificare tali alimenti con le modalità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
- 3. Il Ministero della salute pubblica sul proprio sito internet aggiornamenti periodici del registro nazionale.

#### Art. 3.

#### Limiti di spesa

- 1. I limiti massimi di spesa per l'erogazione gratuita degli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci sono riportati nell'allegato 1 del presente decreto.
- 2. I limiti massimi di spesa di cui all'allegato sono aggiornati periodicamente dal Ministero della salute considerando la variazione dei prezzi medi al consumo degli alimenti senza glutine di base specificamente formulati per celiaci (pane e pasta).

#### Art. 4.

#### Norme transitorie

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene pubblicato il registro nazionale privo degli alimenti senza glutine che non rientrano nelle categorie di cui all'art. 2, comma 1.
- 2. Entro tre mesi dalla pubblicazione del registro nazionale di cui al comma 1 le regioni provvedono ad adeguare le modalità di erogazione degli alimenti senza glutine conformemente a quanto previsto dal presente decreto.

#### Art. 5.

#### Disposizioni finanziarie

1. Alle disposizioni recate dal presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 6.

#### Abrogazione

Il presente decreto abroga il decreto ministeriale 4 maggio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 10 agosto 2018

Il Ministro: Grillo

ALLEGATO

Fasce di età	Limite mensile maschi (€)	Limite mensile femmine $(\mathfrak{E})$
6 mesi - 5 anni	56	
6 - 9 anni	70	
10 - 13 anni	100	90
14 - 17 anni	124	99
18 - 59 anni	110	90
≥ 60 anni	89	75

#### 18A05590

#### MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Intero territorio comunale di Mezzane di Sotto».

#### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del









Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dell'intero territorio comunale nel comune di Mezzane di Sotto (Verona), assunta dalla Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Verona con verbale di seduta del 28 febbraio 1972, ed affissa all'albo pretorio del Comune di Mezzane di Sotto (Verona) in data 5 febbraio 1973, per i novanta giorni successivi;

Considerata l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento, come da verbale di seduta in data 30 gennaio 2018 del Comitato tecnico per il paesaggio del Veneto per l'elaborazione del Piano paesaggistico regionale di cui al Protocollo d'Intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione è prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in funzione dei vari ambiti paesaggistici;

Vista la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria;

Considerato che l'area oggetto di tale proposta è stata continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come comunicato dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. 17692 del 13 luglio 2018 e che permangono nella medesima i valori paesaggistici riconosciuti dalla suindicata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, come già confermato dalla Commissione vincoli paesaggistici della Provincia di Verona con verbale del 2 aprile 2004, allegato alla nota prot. 36232 del 28 aprile 2004, per la quale: «il Verbale della Commissione Vincoli Paesaggistici del 28.02.1972, con il quale era stata proposta l'apposizione del vincolo a tutto il territorio comunale, è stato affisso all'Albo Pretorio dal 05.02.1973 al 04.05.1973, senza che fossero pervenute opposizioni o reclami. Il territorio comunale risulta, pertanto, vincolato, pur non essendo stato emesso il Decreto Ministeriale conclusivo della procedura di vincolo»;

Vista la nota prot. 17072 del 9 luglio 2018, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di Mezzane di Sotto (Verona) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Vista la nota prot. 299044 del 16 luglio 2018, con la quale la Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno procedere al perfezionamento di altre proposte di propria competenza;

Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla Regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, è contenuta nei seguenti confini e coincide con la perimetrazione dell'intero territorio comunale:

a nord, con il comune di Verona e il comune di S. Mauro di Saline;

a est, con il comune di Tregnago e Illasi;

a sud, con il comune di S. Martino B.A. e Lavagno, per cui, ad ovest, l'area risulta coincidere con il conine comunale;

Considerato che detta area, delimitata come nell'unita planimetria, conserva il notevole interesse pubblico di cui all'art. 1, punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per i seguenti motivi indicati nel verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Verona, nella seduta del 28 febbraio 1972:

«Nella geografia dei Lessini e degli [E]uganei la zona nord-est della provincia di Verona, rappresenta un episodio del tutto particolare. Una serie di Valli parallele tra loro si diparte dalle propaggini prealpine scendendo verso la piana dell'Adige. Una serie di circostanze successive ha compromesso molte di queste Valli sia come «habitat» che come colture. La Valle di Mezzane è uno degli ultimi esempi ancora totalmente integri nei suoi aspetti paesaggistico-orografici e pedologico. Dai massicci collinari del Monte delle Mire è generato il Progno di Mezzane, cui a sua volta dobbiamo la Valle stessa. La parte più caratteristica e più esposta alle eventuali compromissioni, non è tanto la parte montana che sale fino a 500-800 m. con pendii abbastanza ripidi, quanto la fascia di pianura che necessita di essere difesa da vincolo ambientale. Si propone in sua difesa, anche perché la sua limitata larghezza (300 m. circa il Progno di Illasi e il Progno di Mezzane) sarebbe difficilmente sfruttabile per insediamenti produttivi organizzati e razionalizzati, in modo da costituire una sicura risorsa economica»;

Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera g) del decreto del Presiden-



te del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 23 luglio 2018, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta;

Ritenuto, pertanto, che l'area denominata «Intero territorio comunale di Mezzane di Sotto», sita nel comune di Mezzane di Sotto (Verona), come individuata dall'allegata planimetria, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere *c*) e *d*) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

#### Dichiara:

che l'area denominata «intero territorio comunale di Mezzane di Sotto», sita nel Comune di Mezzane di Sotto (Verona), di cui alla proposta di dichiarazione in premessa, come individuata dall'allegata planimetria, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136,comma 1, lettere *c*) e *d*) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte Terza del predetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La planimetria e il verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Verona, di cui all'allegato elenco, fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza provvederà alla trasmissione al Comune di Mezzane di Sotto (Verona) del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente alla relativa planimetria, ai fini dell'adempimento, da parte del Comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 23 luglio 2018

Il Presidente della Commissione regionale Azzollini

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto all'indirizzo www.veneto.beniculturali. it nelle sezioni Amministrazione Trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico.

18A05600

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Biotopi con entità contermini in comune di Donada e dell'Isola Cavallari», sita nel Comune di Porto Viro.

## LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014 n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e degli articoli 9 e 10 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dell'area sita nell'allora comune di Donada (Rovigo), ora comune di Porto Viro, denominata «Biotopi con entità contermini in comune di Donada e dell'Isola Cavallari», catastalmente individuata al cessato comune di Donada, censuario di Donada, interi fogli catastali numeri 20 (venti) - 18 (diciotto) - 19 (diciannove) - 25 (venticinque) - 26 (ventisei) e 27 (ventisette), assunta dalla Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo con verbale di seduta del 24 aprile 1974, ed affissa all'albo pretorio del Comune di Donada (Rovigo) in data 11 luglio 1974, per i novanta giorni successivi;

Viste le varie osservazioni presentate, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1497/1939, rispettivamente: 1) dal sig. Emilio Penso di Chioggia, con atto del 30 settembre 1974; 2) dalla sig.ra Elena D'Elia Boscolo Lisetto di Padova, con atto del 4 ottobre 1974; 3) dal sig. Vittorio Smeraldi, amministratore della Compagnia Immobiliare Valliva s.r.l. di Chioggia, con atto del 4 ottobre 1974; 4) dal Comune di Chioggia, con atto del 10 ottobre 1974;

